

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2020.17

Sentenza del 9 giugno 2020

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Andrea Taormina e Sarah A.
Carvalho,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Perù

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Restituzione per inosservanza (art. 24 cpv. 1 PA)

Fatti:

- A.** Il 21 febbraio 2019 il Ministero pubblico peruviano (Fiscalia de la Nación, Unidad de Cooperación judicial internacional y extradiciones) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Alejandro Toledo Manrique (in seguito: Toledo Manrique) e altri per i reati di riciclaggio di denaro (art. 1 e 2 Legge n. 27765), collusione (art. 384 CP/peruviano) e traffico d'influenze (art. 400 Legge n. 28355). In sostanza, Toledo Manrique, già presidente della Repubblica del Perù dal 2001 al 2006, è sospettato di aver favorito l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla realizzazione dell'opera autostradale che collega il Perù al Brasile ("*Proyecto Corredor Vial Interocéanico Sur Perù-Brasil, Tramos 2 y 3*") a un consorzio di società tra cui figurava la società B., succursale Perù, facendosi promettere o accettando il pagamento di un importo di almeno USD 20 milioni. Tale denaro sarebbe stato versato dalla società B. tramite svariate operazioni finanziarie poste in essere da A. (v. act. 1.1, pag. 11 e segg.).

Con la sua domanda, l'autorità rogante ha chiesto, tra l'altro, l'acquisizione e la trasmissione della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca C., Ginevra, intestata alla società D. Corp. (v. act. 1.1, pag. 8 e seg.).

- B.** Con decisione del 10 luglio 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. atto 02-01-0001 incarto MPC), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-01-0001 e segg. incarto MPC).
- C.** Con decisione incidentale di medesima data, il MPC ha ordinato l'acquisizione nell'incarto rogatorio della documentazione bancaria relativa alla relazione di cui sopra, già in possesso dell'autorità inquirente elvetica nell'ambito del procedimento interno n. SV.17.0533 (v. atto 04-01-0013 e segg.).
- D.** Con decisione di chiusura del 24 settembre 2019, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità peruviane di svariata documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 presso la banca C. (v. act. 1.A).
- E.** Il 7 gennaio 2020 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando innanzitutto, a livello formale, la restituzione del termine. Nel merito, egli

chiede la reiezione della domanda di assistenza e l'annullamento della decisione impugnata. A titolo sussidiario, egli chiede che quest'ultima sia annullata e la rogatoria dichiarata inammissibile. A titolo ancora più sussidiario, egli chiede che la decisione impugnata sia annullata e la domanda di assistenza rinviata all'autorità rogante affinché venga migliorata risp. completata. A titolo ancora più sussidiario, egli chiede che la decisione impugnata sia annullata e che la causa sia rinviata al MPC affinché si proceda ad una cernita della documentazione con esclusione risp. oscuramento di quella non pertinente per l'inchiesta estera. A titolo ancora più sussidiario, egli chiede la modifica del punto 2 del dispositivo della decisione impugnata, nel senso che devono essere trasmessi solo i documenti da 2 fino a 3 relativi al periodo da maggio 2009 a dicembre 2014, ad esclusione delle pagine 109-152 del documento 4 (v. act. 1, pag. 2 e seg.).

- F. Con presa di posizione del 24 gennaio 2020 l'UFG chiede che il gravame sia dichiarato inammissibile (v. act. 7). Con risposta del 30 gennaio 2020 il MPC chiede che l'istanza di restituzione del termine sia respinta e, di conseguenza, che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Sussidiariamente, esso chiede che il ricorso sia respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).

- G. Con replica del 5 marzo 2020, trasmessa all'UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 13), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 12).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

- 1.
 - 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

 - 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica del Perù e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del

Perù del 21 aprile 1997, entrato in vigore il 2 dicembre 1998 (RS 0.351.964.1). Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria peruviana, pure applicabile nella fattispecie è la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Perù il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tali convenzioni non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4

1.4.1 Il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione (art. 80k AIMP). Allorquando il titolare del conto risiede all'estero, la giurisprudenza considera che incombe alla banca di informare il cliente al fine di permettergli di eleggere domicilio in Svizzera (v. art. 80m al. 1 lett. b AIMP e 9 OAIMP) e di esercitare tempestivamente il diritto di ricorso di cui agli art. 80h lett. b AIMP e 9a lett. a OAIMP. Se il conto bancario era stato estinto, in linea di massima non è dato sapere se esista ancora un obbligo di informazione. Sia quel che sia, le decisioni vanno notificate all'istituto bancario, detentore dei documenti, lasciando poi l'incombenza a quest'ultimo di decidere se fare uso della facoltà di informare il mandante secondo l'art. 80n AIMP. La convenzione di "fermo banca" non è evidentemente più applicabile dopo la fine del rapporto contrattuale: in assenza di un rapporto d'affari, non avrebbe senso che la banca conservi le comunicazioni destinate al suo vecchio cliente e meno ancora che quest'ultimo le venga a consultare (v. sentenze del Tribunale federale 1A.36/2006 del 29 maggio 2006 consid. 3.3 e 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.4). La trasmissione dei documenti forniti da una banca non può avvenire che successivamente alla notifica della decisione di chiusura all'istituto bancario (DTF 136 IV 16 consid. 2.2). Se la decisione è notificata direttamente all'interessato, il termine di ricorso di trenta giorni comincia a decorrere da tale notificazione (art. 80k AIMP). In assenza di una notificazione formale, la giurisprudenza considera che il termine di ricorso inizi a decorrere dalla conoscenza

effettiva della decisione, a condizione che questa non sia ancora stata eseguita (DTF 136 IV 16 consid. 2.3 e riferimenti citati). Il diritto di ricorso non può più essere esercitato se la decisione di chiusura è già stata eseguita. Ciò è ricordato agli art. 80m cpv. 2 e 80n cpv. 2 AIMP: l'esecuzione della decisione di chiusura coincide con il momento del suo passaggio in giudicato, rispettivamente del suo carattere esecutivo ai sensi di tali disposizioni. Il principio di celerità e di efficacia della procedura di assistenza giudiziaria (art. 17a AIMP), come pure i principi della buona fede e della sicurezza del diritto non permettono che la persona interessata possa ancora manifestarsi, se del caso, tempo dopo l'esecuzione dell'assistenza (DTF 136 IV 16 consid. 2.4). Ciò permetterebbe alla persona interessata di speculare sulle comunicazioni fatte dalla banca (v. DTF 124 II 124 consid. 2d/dd). Pertanto, si impone di considerare che la notificazione alla banca faccia partire il termine di ricorso e che, se la banca decide di informare il suo ex cliente, essa debba farlo senza indugio. Tenuto conto dei tempi normali di notifica, il cliente deve essere in grado di manifestarsi nei trenta giorni dalla notifica alla banca, indicando, se del caso, quando è stato informato. Trascorso il termine usuale di trenta giorni, l'autorità d'esecuzione deve poter eseguire la sua decisione in modo definitivo (DTF 136 IV 16 consid. 2.4).

1.4.2 Nel caso di specie, la decisione impugnata datata 24 settembre 2019 non è stata intimata a D. Corp., già domiciliata all'estero (v. *infra* consid. 1.5), bensì alla banca C. (presso la quale il conto oggetto della domanda rogatoria era stato estinto nel 2014, v. act. 1.A). Dall'incarto risulta che il patrocinatore del ricorrente ha avuto conoscenza dell'esistenza della decisione di chiusura del 24 settembre 2019 in data 15 novembre 2019, momento in cui ha chiesto una sospensione della procedura relativa alla relazione n. 1 (v. act. 1.5). A tale data il medesimo patrocinatore ha informato il MPC che intestataria del conto era D. Corp., società disciolta nel 2014, e che beneficiario unico dei proventi della liquidazione era il ricorrente. Egli ha chiesto nel contempo al MPC di poter ricevere, non appena il ricorrente fosse stato in grado di trasmettere all'autorità d'esecuzione i documenti relativi alla liquidazione, "*copia del dossier, affinché possiamo valutare la situazione e le misure da intraprendere al fine di garantire al nostro cliente i suoi diritti*" (v. act. 1.5). Con scritto del 2 dicembre 2019 il patrocinatore ha trasmesso al MPC copia dell'atto di liquidazione di D. Corp., ribadendo le richieste già formulate il 15 novembre precedente (v. act. 1.6). In data 4 dicembre 2019 il MPC ha trasmesso ai patrocinatori del ricorrente, per informazione e conoscenza, copia della decisione di chiusura del 24 settembre 2019, unitamente alla documentazione bancaria oggetto della decisione, dichiarando nel contempo di ritenere tale decisione validamente passata in giudicato e di volere trasmettere a breve la documentazione bancaria all'autorità rogante (v. act. 1.7.1). Ora, se è vero che il ricorrente ha avuto conoscenza dell'esistenza della decisione già in data 15 novembre 2019, è tuttavia solo il 9 dicembre 2019 (v. act. 1.9.1) che egli ha effettivamente preso conoscenza del contenuto della stessa, la quale gli è stata messa a disposizione dal MPC soltanto a

partire dal momento in cui quest'ultimo ha ricevuto la documentazione relativa alla effettiva dissoluzione di D. Corp. Essendo il presente ricorso stato inoltrato il 7 gennaio 2020 e non avendo il MPC ancora trasmesso la documentazione litigiosa all'autorità rogante, il ricorso risulta tempestivo e ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

1.4.3 Visto quanto precede, la domanda di restituzione del termine è divenuta senza oggetto.

1.5 La società D. Corp. è stata disciolta e liquidata in data 29 dicembre 2014 (v. act. 1.5, 1.6 e 1.8). Il ricorrente, già avente diritto economico della relazione n. 1 presso la banca C. (v. act. 1.9), sostiene di essere il beneficiario (unico) dei proventi della liquidazione della società e quindi di essere legittimato a ricorrere contro la decisione di chiusura impugnata.

1.5.1 Giusta l'art. 80h AIMP, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). L'interesse può essere sia giuridico che fattuale e non deve forzatamente corrispondere a quello protetto dalla norma invocata (DTF 126 II 258 consid. 2; TPF 2010 91 consid. 1.5). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa; TPF 2016 129 consid. 1.5.1). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2010 91 consid. 1.5). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 134 IV 134 consid. 5.2.2; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2010 91 consid. 1.5; 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii; TPF 2014 60 consid. 1.5).

Eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto economico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato

l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d; v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.135 del 9 gennaio 2017 consid. 1.5.1 e rinvii). In questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liquidazione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale federale 1A.212/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3.2; 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999 consid. 3; 1A.236/1998 del 25 gennaio 1999 consid. 1b/bb). Egli deve inoltre dimostrare attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre prove di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.135 del 9 gennaio 2017 consid. 1.5.1; RR.2012.257 del 2 luglio 2013 consid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giugno 2013, consid. 2.2.1) e quindi non semplicemente di un suo conto bancario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2). La giurisprudenza ha precisato che la produzione del modulo A, firmato dall'avente diritto economico del conto di cui è titolare una società sciolta, non è sufficiente per comprovare la sua qualità di beneficiario dello scioglimento di questa società (TPF 2009 183 consid. 2.2.2 e rinvii).

1.5.2 In concreto, il ricorrente ha prodotto copia dell'atto notarile ufficiale di dissoluzione di D. Corp. avvenuta il 29 dicembre 2014 (v. act. 1.8). In tale documento si afferma che *“todos los activos (bienes y haberes) de la sociedad sean traspasados y entregados a los accionistas de la sociedad”*, senza tuttavia fornire i nomi degli azionisti. Come indicato dalla giurisprudenza (v. *supra* consid. 1.5.1), il fatto di essere il beneficiario dei valori presenti sul conto chiuso della società disciolta non è sufficiente per disporre del diritto di ricorrere. Occorre dimostrare di essere il beneficiario di *tutti* i beni della società disciolta. La questione non necessita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, nella misura in cui il gravame deve essere respinto per i motivi di cui ai considerandi che seguono.

2. Il ricorrente sostiene di aver concluso un accordo con la procura peruviana a seguito del quale egli non sarebbe più indagato in Perù, rimanendo a disposizione dell'autorità inquirente unicamente in qualità di testimone. La domanda di assistenza sarebbe quindi divenuta priva d'oggetto. Egli avrebbe chiesto all'autorità rogante, tramite il suo legale in Perù, di ritirare l'attuale rogatoria, ciò che sarebbe dovuto avvenire a breve.

Ora, come rettamente rilevato dal MPC, nella misura in cui il procedimento all'estero non riguarda (o riguardava) unicamente il ricorrente, ma è diretto anche contro Toledo Manrique e altri, la domanda di assistenza mantiene la sua ragione di essere anche se il predetto ha concluso un accordo con le autorità peruviane. Per tacere comunque del fatto che quest'ultime non hanno dichiarato sino ad oggi di voler ritirare la loro domanda (v. DTF 113 Ib 157 consid. 5a;

sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.99 del 10 settembre 2007 consid. 5; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 305). In queste condizioni, la censura va pertanto respinta.

- 3.** L'insorgente ritiene che l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria sia insufficiente e non permetterebbe di verificare il rispetto del principio della proporzionalità.
- 3.1** L'art. 22 n. 1 Trattato svizzero-peruviano prevede che la domanda deve contenere le indicazioni seguenti: l'autorità che la presenta e, all'occorrenza, l'autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente (lett. a); l'oggetto e il motivo della domanda (lett. b); nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l'indirizzo della persona in questione, al momento della presentazione della domanda (lett. c); una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all'indagine nello Stato richiedente, eccettuato se si tratta di una domanda di consegna ai sensi dell'art. 15 (lett. d). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).
- 3.2** In concreto, oltre a quanto già messo in evidenza in precedenza (v. *supra* Fatti lett. A), dalla rogatoria peruviana risulta che la società B. avrebbe pagato ingenti somme di denaro all'ex presidente peruviano Toledo Manrique affinché quest'ultimo rendesse difficile, se non impossibile, la partecipazione di altre società al concorso pubblico relativo alla costruzione del corridoio autostradale che collega il Perù al Brasile. Una volta attribuito l'appalto al consorzio integrato dalla società B., i pagamenti sarebbero stati effettuati a diverse società del gruppo imprenditoriale del ricorrente, come ad esempio group E., F. & Co e G. LLC, con destinazione finale Toledo Manrique. Essi sarebbero intervenuti a tappe nel periodo 2006-2010 per un importo complessivo di circa USD 20 mi-

lioni con risorse non contabilizzate depositate su conti offshore, attraverso operazioni bancarie all'estero. L'autorità rogante aggiunge che, tra il 2004 e il 2005, H. avrebbe comunicato a I., presidente del consiglio di amministrazione di J. SA, a K., direttore di L. SA, e a M., presidente del consiglio di amministrazione di N. SA, l'accordo illecito con Toledo Manrique (v. act. 1.1, pag. 11 e segg.). L'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, conforme all'art. 22 n. 1 Trattato svizzero-peruviano, risulta quindi sufficiente per comprendere i fatti oggetto d'indagine e i reati contestati, per cui le censure in questo ambito vanno disattese.

4. Il ricorrente afferma infine che, mancando un nesso di causalità tra i fatti indagati all'estero e i versamenti sul suo conto, la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, concedendo peraltro un'assistenza maggiore di quella richiesta dall'autorità rogante. A titolo sussidiario, egli chiede che si proceda a una cernita della documentazione bancaria, con oscuramento dei documenti non pertinenti per l'inchiesta peruviana.

4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano tutte le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La tra-

smissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta *utilità potenziale*, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova *certamente* privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta *fishing expedition*, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

Il principio della proporzionalità impedisce all'autorità rogata di agire *ultra petita*, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1 e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2).

- 4.2** In concreto, premesso il ruolo d'intermediazione nell'attività corruttiva contestato dall'autorità rogante al ricorrente nei fatti oggetto d'indagini all'estero, che in sé già basterebbe per sostanziare l'utilità potenziale della documentazione litigiosa, si rileva che sul conto in questione, di cui il ricorrente era avente diritto economico, vi sono state diverse operazioni connesse con i fatti oggetto d'inchiesta all'estero. In particolare, esso ha beneficiato di tre accrediti provenienti da una relazione bancaria intestata ad O. (madre del ricorrente) – la quale è stata a sua volta destinataria di accrediti provenienti dalla società P. Corp. – effettuati nel 2011 per oltre un milione di dollari americani, identificati dall'autorità rogante sulla base delle proprie indagini. Inoltre, tra il 2008 e il 2014 vi sono

stati quattro accreditati per complessivi USD 12.4 milioni in provenienza da un conto intestato allo stesso ricorrente, conto a sua volta oggetto di entrate avvenute mediante bonifico (v. act. 1A, pag. 4). Lo Stato estero deve poter verificare le causali legate a tali operazioni che riguardano importi di certo non indifferenti. Ora, se è vero che l'autorità rogante ha chiesto di poter ottenere la documentazione bancaria relativa al periodo 2009-2014, nulla può essere eccepito nei confronti del MPC per quanto riguarda la sua decisione di trasmettere tutta la documentazione bancaria. Tale modo di procedere, ossequioso del principio di celerità, in quanto permette di evitare domande complementari, è conforme alla giurisprudenza (v. *supra* consid. 4.1). Dovendo l'autorità estera ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale, essa necessita della documentazione bancaria nella sua integralità, per cui non può nemmeno essere accolta la richiesta sussidiaria del ricorrente di effettuare una cernita dei documenti e di oscurare quelli che non sembrano pertinenti per le indagini estere, anche perché tale documentazione potrebbe permettere all'autorità rogante di scoprire l'esistenza di altre operazioni sospette e/o di altre entità coinvolte nei fatti oggetto d'indagine (v. *ibidem*). In conclusione, potendo i beni patrimoniali giunti sulla relazione del ricorrente essere collegati con l'attività corruttiva oggetto delle indagini estere, l'utilità della documentazione litigiosa è certamente data.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Perù e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoria risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.

5. Da quanto sopra discende che la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4^{bis} PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La domanda di restituzione del termine è divenuta priva d'oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 10 giugno 2020

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Andrea Taormina e Sarah A. Carvalho
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).